

# LAVORO & PROFESSIONE

A PAG. **22**

**SSN-UNIVERSITÀ.** Consulta: convenzioni con gli atenei, decide solo il commissario

A PAG. **23**

**CASSAZIONE.** Le linee guida non giustificano il medico negligente

A PAG. **23**

**CONSULTA.** Anche per gli immigrati c'è il diritto all'accorpamento

Bocciate dalle confederazioni le ipotesi Aran per gli accordi-quadro su relazioni sindacali, permessi e distacchi

## Dirigenza Ssn: trattative in alto mare

Sindacati vicini alla rottura: «Serve un intervento legislativo di modifica della riforma Brunetta»

**S**ecco no all'Aran delle confederazioni della dirigenza Ssn alla proposta di accordo quadro sulle relazioni sindacali e nulla di fatto su permessi e distacchi per la dirigenza.

Ancora prima di aprire le trattative per il rinnovo dei contratti ferme al 2009, è già rovente il clima sindacale alimentato dal malumore legato al blocco degli accordi dal 2009 e fino a tutto il 2013 (con l'ipotesi che il Governo possa prolungarlo al 2014). Mancano inoltre, lamentano i sindacati, il modello contrattuale, le aree di contrattazione e l'indennità di vacanza contrattuale - che dovrebbe decorrere da aprile 2013 - non è stata definita e finanziata, anzi, anche in questo caso l'ipotesi è della sua abolizione.

**Relazioni sindacali.** L'atto di indirizzo è inaccettabile secondo le confederazioni per una serie di motivi:

- è inefficace nel definire modifiche delle relazioni sindacali, incardinate dalla riforma Brunetta «con il risultato di inserire in un contratto norme legislative spesso vessatorie»;
- è inefficace nel determinare i tempi di applicazione delle norme e il tavolo di trattativa non può differire la norma che cancella la validità degli accordi integrativi in contrasto con la 150/2009 al 31 dicembre 2012;
- è riduttivo rispetto all'accordo del 3 maggio 2012 limitando le novità al solo esame congiunto su materie non meglio definite di rapporto di lavoro;
- è intempestivo rispetto all'apertura di una nuova legislatura che dovrà affrontare il tema delle relazioni sindacali modificando l'impianto della Brunetta;
- è un «confuso tentativo di conciliare la Brunetta e l'accordo del 3 maggio 2012»;
- è invasivo delle competenze dei singoli contratti di lavoro che verrebbero scavalcati dalle norme dell'accordo quadro eliminando le specificità



dei singoli comparti e della dirigenza.

Rottura evitata alle trattative per ora solo per l'impegno dell'Aran a riferire alla parte politica le osservazioni emerse, ma di ulteriori incontri ancora non se ne parla.

**Permessi e distacchi.** La trattativa si è arenata alla prima seduta dell'11 marzo all'Aran, lasciando in sospeso il contratto fermo ormai dal 2005. Il motivo è sempre lo stesso, spiega la Cosmed: il rifiuto della Funzione pubblica di riconoscere anche alla dirigenza i 30 minuti annui per ogni dirigente in servizio alle rappresentanze locali dei dirigenti (Rsa) in analogia con quanto già previsto per le Rsu del comparto.

Secondo la parte pubblica la dirigenza non ha effettuato le elezioni delle Rsu e quindi non le competono i 30 minuti: il monte complessivo di prerogative sindacali sarebbe quindi di 90 minuti per ogni dipendente e solo di 60 minuti per ogni dirigente.

«In realtà - spiegano **Giorgio Cavallero** e **Pierluigi Ugolini** della Cosmed - nell'ultimo accordo del 2005 anche alla dirigenza erano stati assegnati i trenta minuti e l'attuale accordo li riconosce e li rende disponibili al momento. Negli anni si è determinata una condizione paradossale: il rinnovo del contratto comporta la perdita di un terzo dei permessi e la dirigenza non ha interesse alcuno a rinnovarlo».

La Cosmed - come le altre confederazioni della dirigenza - ha formalizzato la richiesta di un intervento «politico-normativo senza il quale anche questa tornata contrattuale non consentirà di stipulare il contratto-quadro aggiornando i permessi e i distacchi sulla base delle recenti rilevazioni».

Cinque le osservazioni della confederazione su permessi e distacchi:

- 1) l'irrinunciabilità del contingente ormai acquisito nel tempo;
- 2) l'equipollenza tra le Rsa della dirigenza e le Rsu;
- 3) l'accordo del 3 maggio 2012 che riconosce pari dignità alle rappresentanze dei dirigenti rispetto alle Rsu;
- 4) le difficoltà di applicare un meccanismo elettorale alla dirigenza per i numeri ristretti e per i compiti e le funzioni dirigenziali spesso difficilmente compatibili con campagne elettorali all'interno delle strutture;
- 5) l'impossibilità di pretendere dalle organizzazioni sindacali della dirigenza la sottoscrizione di un contratto peggiorativo dell'esistente.

«Sul piano politico - conclude la Cosmed - non è accettabile una così palese discriminazione dei dirigenti rispetto agli altri lavoratori sul piano delle prerogative sindacali».

**P.D.B.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### SANITÀ PRIVATA

## Residenze sanitarie: così il nuovo contratto con l'Aris

**È** entrato in vigore dall'inizio dell'anno il contratto sottoscritto il 5 dicembre scorso dall'Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) con Fp Cisl, Uil Fpl e Ugl Sanità (v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 39/2012), applicabile ai lavoratori dipendenti da Residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione, con il quale le parti hanno voluto dare alle strutture destinate a una disciplina specifica che tenesse conto delle loro peculiarità.

Per quanto riguarda la mancata firma della Fp Cgil, secondo l'Aris se la struttura ha aderito al contratto del 5 dicembre e ha proceduto alla disdetta di tutti gli accordi aziendali, il sindacato non avrà più i requisiti previsti dall'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori per la costituzione delle Rsa e per il godimento dei relativi diritti e agibilità.

Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto la regolamentazione collettiva applicabile ai lavoratori dipendenti di queste strutture era quella contenuta nel contratto per il personale non medico, siglato dall'Aris nel 2004, e che era destinato a essere applicato ai lavoratori di strutture profondamente diverse tra loro (per dimensioni e disciplina applicabile), quali Case di cura, Irccs, ospedali classificati, presidi sanitari, centri di riabilitazione e Rsa a carattere prevalentemente sanitario.

L'ambito di applicazione del nuovo contratto è, invece, limitato al personale dipendente che opera in area riabilitativa extraospedaliera (estensiva e di mantenimento), istituzioni polyvalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta, riabilitazione psichiatrica (quali a esempio

comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti), centri di riabilitazione e presidi socio-sanitari assistenziali (quali a esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).

Tra le principali novità del contratto appena entrato in vigore vi sono innanzitutto un aumento dell'orario di lavoro (che passa da 36 ore a 38 ore per tutti i lavoratori) e nuovi valori tabellari, in linea con quanto previsto dai contratti sottoscritti da altre associazioni che trovano applicazione nel medesimo ambito. Si tratta di un aumento del 3% sulla media del settore dell'assistenza per i neo-assunti.

È previsto, tuttavia, che ai dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto sia assicurato lo stesso trattamento economico goduto durante il precedente Ccnl, mediante la corresponsione di un supplemento non assorbibile (come differenziale tra la retribuzione precedentemente percepita e i nuovi livelli retributivi).

Inoltre, sono state messe a punto nuove declaratorie contrattuali con la soppressione delle posizioni economiche e l'identificazione di profili professionali propri dell'area assistenziale, mantenendo al personale un trattamento normativo (con particolare riferimento a ferie e malattia) identico a quello previsto per i dipendenti di case di cura e ospedali classificati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LE SCADENZE FISCALI DI APRILE

DI ALBERTO SANTI



**Lunedì**

**Ires e Irap - Seconda rata di acconto per i soggetti Ires**

Scade il termine entro cui le società e gli enti soggetti a Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e per i quali marzo sia l'undicesimo mese del periodo stesso devono eseguire il versamento della seconda (o unica) rata di acconto dell'Ires e dell'Irap. Si utilizza il modello di pagamento unificato F24. Il modello deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, a un'azienda di credito convenzionata, al concessionario della riscossione o a un ufficio postale abilitato, per i non titolari di partita Iva.

**Iva - Operazioni con paesi "black-list" - Presentazione elenchi**

Oggi è l'ultimo giorno entro il quale i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi o territori a fiscalità privilegiata devono presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.

**Bollo - Pagamento in modo virtuale - Dichiarazione annuale**

Per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, scade il termine di presentazione della dichiarazione per il 2012.

**Iva intracomunitaria - Dichiarazione e versamento per gli acquisti degli enti non commerciali**

Oggi è l'ultimo giorno entro il quale gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni non commerciali che non siano soggetti

passivi Iva devono presentare la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio e versare la relativa imposta, ai sensi dell'articolo 49 della legge 427/1993.

**Imposte sui redditi - Beni d'impresa concessi in godimento ai soci - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate**

I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare entro oggi i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuare qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, per il 2011 e il 2012.

**Accise - Pagamento imposta**

Ultimo giorno per pagare l'accisa per i prodotti a essa soggetti, immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di marzo (salve le diverse scadenze stabilite per particolari prodotti).